



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

INDICAZIONI RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2021

Le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, ai sensi dell'art.2, comma 2 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 recante "disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021".

Indicazioni per il coinvolgimento del volontariato nella costituzione delle sezioni elettorali.

Il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, al comma 2 dell'art. 2, prevede quanto segue. *'In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.'*

Le Organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, i Gruppi comunali, intercomunali e interprovinciali, nel rispetto delle relative strutture organizzative, sono chiamate a sensibilizzare i propri volontari al fine di far conoscere la riportata previsione contenuta nel citato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 e favorire, per quanto possibile, la relazione tra i Sindaci ed i volontari interessati a manifestare la propria disponibilità a essere nominati componenti delle sezioni elettorali indicate nel medesimo articolo.

Per lo svolgimento di tali attività non è in alcun modo previsto il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018. Ai sensi dell'art.2 comma 7 del medesimo decreto-legge 117/2021, ai componenti delle sezioni e dei seggi spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

I Sindaci dei Comuni interessati, esclusivamente per far fronte a particolari e specifiche esigenze, per le quali non sia possibile far fronte ordinariamente, potranno valutare l'impiego delle Organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, i Gruppi comunali, intercomunali e interprovinciali, per supportare l'assistenza agli elettori, specie se anziani - in ogni caso al di fuori delle sedi ove sono ubicate le sezioni elettorali - per attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza e prevenzione volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali esigenze potranno essere riconosciuti i benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, secondo le modalità indicate nella circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. COVID/34712 del 15 giugno 2020.

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità delle presenti Indicazioni.